

Deliberazione della Giunta Regionale 18 agosto 2020, n. 1-1885

**L.R. 17 agosto 1995 n. 67. Interventi di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo. Disposizioni, in urgenza, per l'erogazione di prestazioni sanitarie avente carattere di emergenza a carico del Servizio Sanitario Regionale da parte dell'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino a favore di bambina libanese.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

la Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, ai sensi della L.R. n. 67 del 17.08.1995 (art. 9, comma 2, lettera c - Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale) e della L.R. n. 4 del 28.02.2005 (art.16, comma 1- Iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione), in attuazione delle "Direttive di carattere programmatico con validità triennale 2007-2009", orienta la propria azione secondo i principi sopra enunciati;

in tale quadro, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005, n. 1-11580 del 15.06.2009 ha già consentito l'attivazione ed il proseguimento del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97;

con la D.G.R. n. 1-11580 del 15.06.2009 sono stati stabiliti i nuovi criteri per il prosieguo del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari, di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97 e all'art. 16 della L.R. n. 4 del 28/2/2005 attraverso l'approvazione di uno specifico Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma medesimo, precedentemente attivato con deliberazione n. 129-14128 del 22.11.2004 siglato fra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna (ora AOU Città della Salute e della Scienza di Torino).

Premesso, inoltre, che nel pomeriggio di martedì 4.08.2020 una violentissima esplosione si è verificata a Beirut ed ha provocato, oltre ad ingenti danni, centinaia di morti e migliaia di feriti in un paese, il Libano, già devastato da una profonda crisi economica ulteriormente aggravatasi in seguito alla pandemia da Covid-19 che non ha risparmiato tale paese asiatico.

Preso atto che:

in data 14.08.2020 il dr. Luciano Griso - medico responsabile di Medical Hope (che nell'ambito di Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia - FCEI - fornisce assistenza sanitaria ai migranti), avendo tra i propri pazienti a Beirut una bambina di due anni e mezzo affetta da leucemia acuta mieloblastica, già chemio-trattata e recentemente recidivata, che ha improrogabilmente e improcrastinabilmente bisogno di ulteriori cure specialistiche (trapianto di midollo allogenico) non eseguibili in Libano per motivi tecnici ed economici, ha richiesto, per vie brevi in urgenza (mail peo registrate al protocollo regionale n. 26587/A1414C del 18.08.2020), che la stessa possa essere curata presso una struttura specialistica piemontese e che la Regione Piemonte stessa si faccia carico dei costi per coprire le spese del trattamento sanitario che si renderanno necessarie;

l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, esaminata la documentazione clinica afferente alla bambina, ha manifestato con nota del 14.08.2020 (registrata al protocollo regionale n. 26588/A1414C del 18.08.2020) la propria disponibilità a prestare le cure necessarie alla minore presso la Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica diretta dalla prof.ssa Franca Fagioli.

Considerata la necessità di provvedere a dare una fattiva risposta alla richiesta di intervento da parte della Regione Piemonte per la copertura dei costi delle prestazioni sanitarie erogate dall'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino senza oneri a carico della paziente.

Dato atto che, come già previsto con la richiamata D.G.R. n. 1-11580 del 15.06.2009 l'attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari può essere prestata dalle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte:

1. ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) della L.R. 17 agosto 1995 n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) in caso di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali che colpiscono altri paesi europei ed extraeuropei;
2. ai sensi dell'art. 32, comma 15, della Legge 449/97, ove è previsto che le Regioni autorizzino le aziende sanitarie ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione, a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) della L.R. 17 agosto 1995 n. 67, che la Regione Piemonte possa aderire alla richiesta suddetta di intervento ed offrire assistenza sanitaria alla bambina libanese, altrimenti sprovvista nel suo Paese di adeguata risposta sanitaria dovuta alla complessa situazione in cui versa e che la pone a rischio di vita.

Dato atto che è stato verificato che l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica con la medesima nota ha quantificato il costo dell'intervento in circa 100.000,00 non predeterminabili definitivamente e che l'importo massimo di € 120.000,00 per i costi sanitari da sostenere trovano copertura nell'impegno di spesa 824/2014 sul capitolo 162909/2014 (Missione 13 – Programma 07) assunto con Determinazione Dirigenziale n. 225/DB2016 del 27.03.2014 (per gli interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari) che risulta per tale importo libero e sul quale non gravano né oneri né crediti esigibili da parte di terzi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

- di disporre, nell'ambito dell'art. 9, comma 2, lettera c) della L.R. 17 agosto 1995 n. 67, in urgenza, che l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – S.C. Oncoematologia Pediatrica provveda all'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie alla cura della minore libanese affetta da leucemia acuta mieloblastica senza oneri a carico della paziente;
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento, quantificati in un importo massimo di euro 120.000,00 trovano copertura nell'impegno di spesa 824/2014 sul capitolo 162909/2014 (Missione 13 – Programma 07) assunto con Determinazione Dirigenziale n.

225/DB2016 del 27.03.2014 che risulta per tale importo libero e sul quale non gravano né oneri né crediti esigibili da parte di terzi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)